

N. R.G. 64733/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Albano
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ai sensi dell'art 700 c.p.c. iscritto al n. r.g.
64733/2020, vertente

TRA

██ nato in ██████████ il ██████████
(C.F. ██████████), con il patrocinio dell'Avv. LOREDANA LEO;
- ricorrente -

E

POSTE ITALIANE SPA (C.F. 97103880585), con il patrocinio dell'Avv.
NIVES MURA,;
- resistente -

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

In questa sede deve essere integralmente richiamato il contenuto del decreto adottato inaudita altera parte in data 21 dicembre 2020, sia nella descrizione in fatto che nelle motivazioni.

Poste Italiane S.p.a. si è costituita in giudizio contestando di poter aprire un conto corrente sulla base della sola ricevuta della presentazione della domanda di protezione internazionale in quanto il documento deve essere in corso di validità e nella ricevuta non viene indicata la data di scadenza e contestando la sussistenza del periculum in mora.

Richiamata in questa sede la motivazione in diritto in ordine alla sufficienza della ricevuta, munita di fotografia, per l'apertura del conto corrente, deve rilevarsi che la stessa, accompagnata dalla convocazione della Questura per il rilascio del permesso di soggiorno provvisorio per una data successiva alla richiesta di apertura del conto, deve ritenersi documentazione sufficiente ad attestare la ricevuta fosse in corso di validità.

Quanto alla sussistenza del periculum in mora, oltre a richiamare quanto già esposto nella motivazione del decreto, deve rilevarsi che in mancanza dell'apertura del conto corrente il ricorrente si troverebbe nell'impossibilità di reperire un'attività lavorativa posto che sarebbe impossibilitato a indicare un conto corrente ove far accreditare la retribuzione.

Da tale punto di vista non può non ritenersi sussistente il pericolo di un danno grave e irreparabile né può ritenersi che il procedimento avrebbe dovuto essere istaurato solo a fronte della concreta richiesta del datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, in quanto anche i tempi per istaurare un procedimento cautelare avrebbero comunque rischiato di far perdere tale opportunità lavorativa.

Il decreto adottato inaudita altera parte deve, pertanto, essere confermato.

In considerazione della novità delle questioni trattate le spese di lite possono compensarsi.

P.Q.M.

Conferma il decreto adottato inaudita altera parte in data 21 dicembre 2020 e per l'effetto:

Ordina a Poste Italiane s.p.a. di cessare la condotta discriminatoria che impedisce ai richiedenti asilo in possesso di ricevuta attestante la presentazione di domanda di protezione internazionale di cui all'art. 4, comma 3 D.lvo n. 142/2015 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio) - ricevuta in corso di validità munita di fotografia del titolare rilasciata da un'amministrazione dello Stato e con indicazione del nome e della data di nascita del richiedente - di aprire un conto corrente di base presso i propri sportelli e, quindi, al ricorrente di aprire un conto corrente di base presso gli sportelli di parte resistente;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Roma, il 26/01/2021

la giudice designata
Silvia Albano